

La memoria storica

COLLANA DIRETTA DA FULVIO TESSITORE

Antichisti ebrei a Rodi e nel Dodecaneso italiano

a cura di
Edoardo Bianchi

Editoriale Scientifica

Il volume è pubblicato con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca, PRIN 2017: *Studiosi italiani di fronte alle leggi razziali (1938-1945): storici dell'antichità e giuristi*

I contributi pubblicati nel presente volume sono stati sottoposti a un processo di revisione anonima (*blind peer review*).

In versione digitale, l'opera è disponibile gratuitamente in *open access*.

Non si è ritenuta necessaria, alla luce di questa possibilità, la redazione di un indice dei nomi.

© Copyright aprile 2023 Editoriale Scientifica s.r.l.
80138 Napoli Via San Biagio dei Librai, 39
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

Proprietà letteraria riservata

ISBN 979-12-5976-605-2

INDICE

<i>Introduzione</i> , Edoardo Bianchi	7
---------------------------------------	---

SEZIONE PRIMA

IL DODECANESO E IL COLONIALISMO ITALIANO DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO

NICOLA LABANCA, <i>Isole della cintura, Sporadi meridionali, Possedimenti italiani, Isole italiane del Dodecaneso. Rileggendo studi coloniali e postcoloniali</i>	17
MARCO CLEMENTI, <i>La comunità ebraica di Rodi sotto il fascismo: dalla convivenza alla distruzione</i>	63
PIERANGELO BUONGIORNO, <i>La scienza romanistica di fronte all'epopea coloniale italiana: il circolo di Vittorio Scialoja, la raccolta degli usi giuridici e il Dodecaneso</i>	79

SEZIONE SECONDA

IL DODECANESO TRA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E RICERCA STORICO-ARCHEOLOGICA: CONTINUITÀ E FRATTURE

FILIPPO CARLÀ-UHINK, <i>Prima del Novecento: i viaggiatori europei a Rodi tra il XVII e il XIX secolo e la costruzione dell'isola come lieu de mémoire per l'Europa occidentale</i>	119
ANDREA PELLIZZARI, <i>Clara Rhodos e le attività di ricerca dell'Istituto Storico-Archeologico FERT</i>	169
LAURA MECELLA, <i>Studiosi stranieri nel Dodecaneso italiano: osservazioni preliminari</i>	195

ANNAROSA GALLO, <i>Dalla libertà alla "servitù dorata". Rodi nella Storia dei Romani di Gaetano De Sanctis</i>	225
--	-----

SEZIONE TERZA

IL DODECANESO NELLA VITA E NEL PENSIERO
DEGLI ANTICHIISTI EBREI

EDOARDO BIANCHI, <i>Rodi e Coe nel percorso biografico e intellettuale di Aldo Neppi Modona</i>	251
IVAN MATIJAŠIĆ, <i>Arnaldo Momigliano e Rodi tra Grecia, Roma e fascismo</i>	271
FRANCESCO GINELLI, <i>Rodi e la conquista romana verso Oriente: riflessioni di Mario Attilio Levi</i>	309
FEDERICO MELOTTO, « <i>Ritengo che sia mio dovere verso la scienza, e verso la scienza italiana in particolar modo</i> ». <i>Mario Segre, un antichista ebreo nel Dodecaneso dopo il 1938</i>	335
ANTONELLA AMICO, <i>La pubblicazione dei Tituli Calymnii di Mario Segre</i>	373
ANNA LUCIA D'AGATA, <i>L'attività di Doro Levi in Egeo sud-orientale: ricerca archeologica e dimensione internazionale</i>	391

PIERANGELO BUONGIORNO

LA SCIENZA ROMANISTICA DI FRONTE ALL'EPOPEA
COLONIALE ITALIANA: IL CIRCOLO
DI VITTORIO SCIALOJA, LA RACCOLTA
DEGLI USI GIURIDICI E IL DODECANESO*

Abstract - This chapter is part of a broader investigation dedicated to the role played by the Italian historians of Roman law in the scientific discussion regarding Italian colonialism. The focus is on the scholarly debate that arose on the legal traditions and customary law used in the *Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo*, especially since the mid-1920s.

Il presente contributo si inserisce nel quadro di un'indagine di più ampio respiro dedicata al ruolo giocato dagli studiosi dei fenomeni giuridici antichi e segnatamente dagli storici del diritto romano – sovente riconducibili a una formazione occorsa sotto il magistero di Vittorio Scialoja (1856-1933) – nel dibattito scientifico sviluppatosi a margine dell'epopea coloniale italiana. L'arco cronologico entro il quale si colloca tale dibattito va dai primi del '900 – all'indomani cioè della costituzione della *colonia Eritrea* e della discussione sull'emanazione di codici per questo territorio – sino agli anni della brusca decolonializzazione, immediatamente successiva alla fine della Seconda guerra mondiale.

Il tema si intreccia peraltro, essendone ampiamente interdipendente, con quello dell'affermazione delle categorie dell'etnologia giuridica prevalentemente di marca tedesca (a cui non sarà estraneo, in primo luogo, un Maestro come Pietro Bonfante [1864-1932]) e con una specifica dinamica, quella dello studio dei diritti dell'Oriente mediterraneo e dei diritti africani, in cui un ruolo non secondario – nel

* Le pagine che seguono riproducono, con un apparato essenziale di note, la traccia della relazione svolta in occasione dell'incontro veronese. Ringrazio il Prof. Luigi Capogrossi Colognesi per aver discusso con me le linee generali di questa ricerca.

bene e soprattutto nel male – fu giocato da uno studioso ambizioso e a tratti velleitario come Evaristo Carusi (1866-1940). Profili sui quali, auspicabilmente, si conta di ritornare anche in altra sede.

Le pagine che seguono concentrano però l'attenzione su uno specifico segmento, ovvero quello del dibattito scientifico sorto intorno alle tradizioni giuridiche e al diritto consuetudinario nel *Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo*, in particolar modo a partire dalla metà degli anni Venti del secolo scorso.

1. All'indomani della conclusione della Grande guerra, nel corso degli anni '20, la scuola di Vittorio Scialoja fu attraversata da un momento di grande tensione, dovuta in particolar modo alla polemica intercorsa fra il sopra citato Carusi (autoproclamato esperto di diritti dell'Oriente mediterraneo e di diritto musulmano) e Carlo Alfonso Nallino (1872-1938). L'affaire Carusi ruotava sostanzialmente attorno al fatto che questi avesse conseguito *per chiara fama* una cattedra di *Diritti orientali mediterranei*, creata *ad hoc* presso la Facoltà giuridica della Sapienza di Roma, a scapito di uno studioso ben più dotato, quale era David de Santillana (1855-1931). Se non vi era stato alcun modo di porre un freno all'ascesa di Carusi alla cattedra romana (questi era infatti apertamente sostenuto da Bonfante – di cui era coetaneo ed amico – e, attraverso questi, da Scialoja), Nallino si oppose invece, in modo netto, ad ogni prospettiva di espansione di Carusi nei quadri dell'Istituto di orientalistica della Sapienza. Denunciò quindi le gravi carenze scientifiche dello studioso il quale, improvvidamente, rispose a una lunga recensione di Nallino con una replica in forma di monografia, destinata a essere ulteriormente stroncata¹.

¹ Per un inquadramento generale sulle dinamiche del circolo di studiosi che gravitò intorno a Vittorio Scialoja vd. TALAMANCA 1988, part. IX-LXXIX. Le dinamiche dell'affaire Carusi, ancora meritevoli di approfondimento dalla visuale giusromanistica, sono state di recente messe in prospettiva da TALAMANCA 1988, LIII-LXVII, BASCHERINI 2012, 122-124, FIORI 2014, 463-468, e poi da MOSCATI 2018, 81-108 (ove ulteriore bibliografia); poco più che descrittiva, invece, l'impostazione di FELICI 2016, 105-107. Le critiche di Nallino a Carusi furono condensate in NALLINO 1921, 55-182; la replica (CARUSI 1925) fu severamente criticata non soltanto dallo stesso Nallino (NALLINO 1925), ma anche da numerosi studiosi di *Antike Rechtsgeschichte* (per esempio PRITSCH 1927). Per un profilo intellettuale di Nallino vd. SORAVIA 2010, 9-24.

Oltre ai contenuti più strettamente scientifici (Nallino denunciava l'assoluta ignoranza delle lingue semitiche da parte di Carusi, questi si trincerava invece dietro un'asserita superiorità epistemologica che lo studio del diritto avrebbe offerto ai 'giuristi' rispetto ai 'filologi') vi era però anche un dato accademico e politico non trascurabile. Sin dalla metà degli anni '10, durante e poi soprattutto dopo la fine della Grande guerra, Carusi si era accreditato come sostenitore della ricerca storico-giuridica al servizio delle esigenze del governo coloniale, in particolar modo in Libia.

Aveva cioè cercato di rispondere, in maniera del tutto peculiare e nel solco di esigenze che potremmo definire di natura 'pratica', a talune istanze scientifiche che proprio Bonfante, insieme con Carlo Longo (1869-1938), aveva posto in evidenza sin dal 1906 con la traduzione italiana del *Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz* di Albert Hermann Post (1839-1895)². Quest'opera era apparsa una decina di anni prima e il suo autore, giudice al *Landgericht* di Brema, era fortemente influenzato dal positivismo giuridico tedesco della seconda metà del XIX secolo. Nella visuale di Post, la giurisprudenza etnologica era insomma lo studio della regolamentazione dei rapporti giuridici presso i popoli antichi e quelli più primitivi, e per certi versi esotici, in un tempo in cui dopo la Conferenza di Berlino il colonialismo delle potenze europee aveva conosciuto nuova linfa³.

Non era dunque un caso che Bonfante, di certo uno dei massimi frequentatori del 'metodo naturalistico' in applicazione allo studio storico del diritto⁴, e allo stesso tempo uomo di spirito fortemente

² POST 1906-1908.

³ Vd. però sull'opera di Post il giudizio sprezzante di ARANGIO-RUIZ 1935, 93: «A parte la vacillante base filosofica, anche l'informazione è spesso alquanto dubbia, riducendosi a relazioni di viaggiatori più o meno incolti o frettolosi». Un giudizio nel complesso negativo sull'opera di Post è espresso anche da NEGRI 1993, 3 («Grande che sia stata l'opera di Post, non tutta la dottrina tedesca interessata ai popoli primitivi procedeva con gli stessi mezzi e le stesse finalità»), il che però non implica che l'opera di questo studioso non abbia comunque svolto una funzione d'orientamento nella via 'italiana' alla comparazione giuridica, almeno per la non trascurabile parte veicolata da Bonfante e altri allievi e sodali di Scialoja.

⁴ Come del resto denota il tema scelto per la prolusione romana, pronunciata il 20 gennaio 1917: *Il metodo naturalistico nella storia del diritto* (BONFANTE 1917,

«mazziniano in politica estera»⁵, guardasse all'opera di Post come a uno strumento per veicolare nel dibattito scientifico dei giuristi italiani un tema sino a quel momento rimasto in ombra, ossia l'uso della comparazione, anche in chiave diacronica, allo scopo di tracciare l'evoluzione del fenomeno giuridico:

Negli ultimi decenni, apprezzatosi il valore dell'osservazione dei fenomeni della vita dei popoli selvaggi non più come semplici curiosità, ma come manifestazioni importantissime dello svolgimento della civiltà, una schiera di uomini la cui opera non sarà mai abbastanza lodata, ha fatto oggetto di studi speciali, serii, coscienziosi e scevri dal pericolo di portare i concetti moderni nelle istituzioni primitive, di cui si è inteso il senso, le popolazioni appartenenti a tutte le stirpi. Tutto questo costituisce un materiale di prim'ordine⁶.

La giurisprudenza etnologica, come ambito d'indagine di una nascente scienza comparativa del diritto, era dunque agli occhi di Bonfante (e di Longo) una «*scienza induttiva*» che osservava fatti, rilevava costanti, ossia i «parallelismi dello svolgimento giuridico dei popoli che ne dimostrano la unità e le gradazioni», ma con una consapevolezza nuova, necessaria cioè ad arginare i rischi derivanti da una «ricerca di analogie negli istituti dei diversi popoli senza una ricerca metodica delle cause che le hanno prodotte». Infatti, precisavano gli studiosi, «la comune natura umana non nega la individualità umana»⁷. Le premesse erano eccellenti e, per quanto l'approccio etnologico rimanesse un tema controverso, Bonfante e la sua scuola avrebbero, in questo solco, prodotto filoni di studio e risultati anche decisamente originali, come per esempio le ricerche sull'antico diritto giapponese. Ma non era tutto. Bonfante coglieva perfettamente le implicazioni politiche di questo progetto scientifico in tempi in cui

53-72), peraltro alla base di una nota polemica fra il romanista e Benedetto Croce; in tema vd. diffusamente FIORI 2014, 460-463.

⁵ Per un profilo scientifico di Bonfante vd. soprattutto CAPOGROSSI COLOGNESI 1997³, 253-302, e CAPOGROSSI COLOGNESI 2013; ora vd. anche LAMBERTI 2018 e, per i pronunciati orientamenti politici bonfantiani, MAROTTA 2019, 267-288. Altri scritti in tema recentemente in PIRO, RANDAZZO 2019.

⁶ P. BONFANTE, C. LONGO, *Prefazione*, in POST 1906-1908, IX.

⁷ P. BONFANTE, C. LONGO, *Prefazione*, in POST 1906-1908, XI.

anche l'Italia cercava il rilancio della propria, sino ad allora malferma, avventura coloniale⁸:

Per quanto ha tratto alla società moderna, gli studi di diritto comparato le sono di grande utilità, già nell'indirizzo storico ed etnologico, ed anche più nell'indirizzo comparativo dei diritti positivi dei popoli inciviliti. Nel primo riguardo le danno la spiegazione ed il mezzo di apprezzare tutti i fenomeni residuali esistenti di stadii di sviluppo oltrepassati, le pongono sotto gli occhi le civiltà da cui essa è uscita, condizione indispensabile per comprendere se stessa. ... Nè è da trascurare *l'importanza pratica che questi studi hanno per le amministrazioni coloniali, per non incorrere nel grave errore di governare delle popolazioni di cui non si conosce e non si intende la vita*⁹.

Il tema essenziale ruotava attorno alla delimitazione e alla ricostruzione delle pratiche di diritto consuetudinario delle singole colonie e possedimenti e, per quanto possibile, del rapporto (forse, meglio, della fungibilità e dell'interdipendenza) di questo diritto con le matrici romanistiche degli ordinamenti occidentali e ovviamente, dal punto di vista di Bonfante, di quello italiano¹⁰.

⁸ Sino a quel momento, infatti, la vicenda coloniale italiana era rimasta confinata alla sola occupazione della fascia costiera del corno d'Africa – con la creazione della già menzionata *colonia Eritrea* e della *Somalia italiana* (protettorato dal 1885 e colonia dal 1905) – e all'ottenimento della *Concessione italiana di Tientsin*, possedimento territoriale in Cina, istituito nel settembre del 1901 a seguito della ribellione dei Boxer. I tentativi di conquista dell'Etiopia esperiti con la guerra d'Abissinia del 1895-1896 s'erano infatti risolti in una disfatta. Per un inquadramento complessivo vd. almeno LABANCA 2002 e il recentissimo ERTOLA 2022; sui profili giuridici e istituzionali vd. invece almeno i contributi in tema confluiti nell'articolato MAZZACANE 2006.

⁹ P. Bonfante, C. Longo, *Prefazione*, in POST 1906-1908, XVII. Il corsivo è mio.

¹⁰ Scriveva ancora Bonfante (*Prefazione*, in POST 1906-1908, x): «Si aggiunga che da tempo i governi coloniali degli Stati europei (meno, che si sappia, il nostro) spinti dai bisogni pratici procedono alla fissazione dei diritti consuetudinarii delle loro colonie e protettorati mediante questionarii indirizzati alle autorità locali, e perfino a mezzo di vere codificazioni. Il lavoro è ancora perfettibile». Una posizione condivisa da un giurista 'coloniale' come Mariano D'Amelio (1871-1943) che, sulla scorta dell'edizione bonfantiana dell'opera di Post, richiamò l'attenzione sulle consuetudini, vedendo peraltro in esse – seguendo così le riflessioni di LAMBERT 1903 – il prodotto dell'elaborazione giurisprudenziale: D'AMELIO 1910, 37-45. Ma vd. anche, nel medesimo solco, nel circuito degli etnografi, le riflessioni di un filosofo del diritto come Alessandro Levi, notoriamente vicino a Scialoja (LEVI 1913,

2. Questo era il sostrato nel quale si inseriva, all'indomani della guerra italo-turca e della baldanzosa ripresa dell'epopea coloniale italiana¹¹, il filone di studi promosso da Carusi e che, come abbiamo accennato in precedenza, lo avrebbe condotto al conseguimento della chiamata per chiara fama sulla cattedra romana della Sapienza. Fino ad allora modesto romanista formatosi alla scuola di Scialoja e collocatosi dopo un'esperienza a Perugia nelle università pontificie, quindi molto vicino ad ambienti della curia romana, a partire dalla primavera del 1912 Carusi era entrato nei circuiti governativi, accreditandosi come 'esperto' di diritti orientali.

Suo strumento di autopromozione era divenuta ben presto la *Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, che aveva in Scialoja e in Bonfante due dei principali numi tutelari. Negli anni '10 Carusi prese parte a più sessioni dell'annuale convegno di questa società scientifica, ma fu soprattutto nel marzo del 1916 – in pieno svolgimento della guerra, mentre si preparava la quinta battaglia dell'Isonzo e Papa Benedetto XV denunciava il conflitto come il «suicidio dell'Europa» – che Carusi presentò agli scienziati italiani riuniti a consesso una memoria dal titolo *Gli studi dei diritti orientali mediterranei di fronte alla scienza del diritto e alla politica coloniale*.

Le tesi di Carusi, a dire il vero piuttosto ardite, richiamavano a espresso fondamento la metodologia tracciata da Bonfante nel solco di Post: muovevano quindi dagli assunti 'etnologici' di «presumibili linee generali di un fondo comune a tutti i diritti mediterranei» e mettevano in evidenza come il diritto romano avesse «forse collocato in essi le sue radici», muovendosi però, «per tutta la sua lunga e gloriosa storia, continuamente nell'orbita ideale di quel mondo, fino a domin(arlo)» e a costituire così il sostrato per la costituzione non soltanto del diritto bizantino, ma soprattutto del diritto musulmano, che Carusi definiva «la più grande delle creazioni del diritto romano,

51-79, part. 54): «Ed io mi auguro che la Società nostra promuova una serie di studi intorno alle abitudini ed ai sentimenti degli indigeni della nuova colonia, e diffonda tali conoscenze che potranno essere una guida preziosa per quanti – militari, funzionari, privati – avranno rapporti con essi».

¹¹ Che non lasciò indifferente il mondo accademico, né – tantomeno – Vittorio Scialoja, come ha messo in luce CIANFEROTTI 1984, 62.

fatta a sua immagine e somiglianza»¹². Si trattava di tesi che fraintendevano, se non scopertamente contraddicevano, alcuni dei traguardi di più recente acquisizione da parte dell'*Antike Rechtsgeschichte* di Leopold Wenger e poi di Ludwig Mitteis, come pure delle ricerche degli orientalisti italiani, queste ultime peraltro rigettate in radice da Carusi dietro lo scudo della pretesa superiorità epistemologica della ricerca giuridica rispetto a quella filologica¹³.

Per quanto potessero dar adito a diverse perplessità sul piano scientifico, le teorie di Carusi avevano una indubbia funzione politica: erano infatti volte a favorire, se non addirittura a giustificare e legittimare (e questo rientrava senz'altro nei progetti di Scialoja), la creazione di apposite sezioni delle Scuole Orientali del Regno, o quantomeno in quella di Roma, e «nelle Colonie e in genere nelle terre di Oriente», che fossero «destinat(e) ad approfondire gli studi giuridici, anche per la conveniente istruzione dei magistrati e degli alti funzionari coloniali». In queste parole si tradussero infatti i principali punti dell'ordine del giorno votato dalla *Società Italiana* il 4 marzo 1916, dopo la relazione di Carusi e sotto la presidenza proprio di Scialoja. Si trattava insomma di creare un ceto di giuristi coloniali in grado di poter svolgere la propria funzione di garanti delle espansioni del Regno oltremare¹⁴.

¹² CARUSI 1916, 37-40.

¹³ MITTEIS 1917. Sulle divaricazioni di Carusi rispetto alle ricerche di Mitteis vd. ATZERI 2010, 191-222. La presunta derivazione 'romanistica' del diritto musulmano, d'altro canto già abbozzata in CARUSI 1913 (e oggetto della promozione di BONFANTE 1913), sarebbe poi stata ancora una volta ripresa nella *Prolusione* alla cattedra romana (CARUSI 1920), pronunciata il 24 gennaio 1920, alla presenza del Ministro delle Colonie del primo Governo Nitti, Luigi Rossi, professore di Diritto costituzionale alla Sapienza. Di quel Governo faceva parte anche, da poche settimane (e cioè dal 26 novembre 1919, dopo le dimissioni di Tommaso Tittoni) Scialoja, ufficialmente assente alla prolusione di Carusi per i postumi di un malore occorso a margine di una delle sessioni della Conferenza di Parigi; anche la gran parte dei colleghi della Scuola Orientale, a partire dal semitista Ignazio Guidi (1844-1935), avrebbero peraltro defezionato la prolusione di Carusi (cfr. CARUSI 1920, 126).

¹⁴ La dimensione politica dell'operazione promossa da Carusi emerge d'altra parte nitidamente in CARUSI 1917 e poi soprattutto nell'intervento (CARUSI 1919) pronunciato in occasione del *Convegno nazionale coloniale per il dopoguerra delle colonie*, svoltosi a Roma fra il 15 e il 18 gennaio 1919 sotto gli auspici dell'Istituto

Scialoja non aveva forse messo a conto gli effetti dell'improvvisa ascesa di Carusi nel quadro della romanistica italiana e le ricadute che avrebbero messo a dura prova la tenuta della scuola che ruotava attorno all'Istituto di diritto romano: ce ne si occuperà in altra sede.

Ciò che però Scialoja intravedeva già come ineludibile, era la necessità di servirsi di questo nuovo ceto di giuristi formati per le realtà coloniali al preciso scopo di giungere ad uno studio sistematico delle consuetudini giuridiche nei territori sottoposti alla sovranità italiana. Un tema che egli avrebbe espresso peraltro anche in scritti che oggi definiremmo divulgativi, come per esempio nel volumetto intitolato *I problemi dello stato italiano nel dopoguerra*, apparso nelle ultime settimane di guerra, e che Scialoja stesso presentava come «una rapida esposizione programmatica delle numerose questioni, che si riferiscono all'azione dello Stato nel dopo-guerra»¹⁵:

Un programma organico per mettere in valore completamente le colonie esige naturalmente la soluzione di moltissimi problemi di ogni genere, i quali non sono nemmeno identici per tutte, date le profonde differenze che esistono nelle condizioni geografiche, agrarie, demografiche, storiche, tra la Somalia, l'Eritrea, la Cirenaica e la Tripolitania. Lo studio e le esperienze relative ad una di queste colonie non sempre possono servire anche per le altre. ... Occorre inoltre che studi seri, precisi e metodici siano compiuti sulle condizioni delle varie colonie ... *tenendo conto delle tradizioni, degli usi locali*, delle speciali condizioni demografiche e di tutti gli elementi, i quali potrebbero influire in un senso o nell'altro¹⁶.

Coloniale Italiano (ICI). D'altra parte l'ICI – pur essendo un'istituzione privata, nata a Roma nel 1906 per la volontà di alcuni politici, diplomatici e accademici italiani – operò sovente come portavoce non ufficiale del governo, e proprio attraverso alcuni degli ordini del giorno votati in occasione del Convegno del gennaio 1919 avrebbe anticipato le rivendicazioni italiane in campo coloniale in vista della conferenza di pace di Versailles.

¹⁵ SCIALOJA 1918, VII.

¹⁶ SCIALOJA 1918, 296 e 298. Il corsivo è mio. Si potrà notare come nel 1918 dall'orizzonte di Scialoja fosse escluso ogni riferimento al Dodecaneso, non ancora percepito come parte della rete coloniale italiana ma come luogo di occupazione militare, destinato a essere restituito alla ormai morente Sublime Porta. Nella prospettiva dei giuristi questo territorio non era infatti ancora percepito come organico alla sovranità del Regno d'Italia. Diverso l'approccio degli archeologi, che sin dagli inizi dell'occupazione militare, e persino prima della firma del Trattato di

3. Ritornava insomma, prepotente, la necessità denunciata da Bonfante nell'introduzione a Post di una attenzione alle consuetudini. Un tema peraltro caro allo stesso Scialoja, che lo aveva segnalato all'attenzione del dibattito scientifico dell'Italia umbertina sin dalla metà degli anni '80 del XIX secolo, quando cioè, ormai incardinato sulla cattedra di quella facoltà giuridica romana che presto avrebbe dominato, Scialoja aveva indirizzato al romanista sardo Pietro Delogu (1857-1932), ordinario a Catania e al tempo direttore dell'*Antologia giuridica*, una lettera aperta che recava appunto una *Proposta di una raccolta di usi giuridici popolari*. Scriveva Scialoja nel 1886:

Mentre d'ogni parte si pubblicano, con un'attività così grande che in certi casi potrebbe parere eccessiva, documenti storici di tutti i generi, e anche di storia di diritto, a me sembra strano e doloroso che si lascino perire, senza prenderne nota, quei preziosi documenti di natura assai diversa, che non si ritrovano nei polverosi scaffali delle biblioteche, ma si conservano ancora nelle costumanze delle nostre popolazioni. Non passerà gran tempo, e questi verranno distrutti dalla rapidità delle comunicazioni, dalla maggiore attività degli scambi, dalla vasta uniformità della vita civile moderna; né io piango questa distruzione: ma però faccio voti affinché sia in qualche modo fissata la memoria di questi usi, nei quali si trova spesso la plastica e viva testimonianza di diritti remoti ed estinti dalle più varie origini. Tutti sanno quanta diversità vi è ancora nella vita sociale delle provincie italiane e quanto interessante è lo studio delle costumanze, che ci rappresentano i gradi più differenti di civiltà, e serbano tenacemente l'impronta delle antiche stirpi, che, nella storia, lunga, a vicenda dolorosa e gloriosa, di questa nostra grande patria, son venute a prendere sostanza o nella penisola o nelle isole italiane. ... È necessario che ai fatti giuridici sia rivolta una speciale attenzione, che siano ricercati e studiati metodicamente e sottoposti ad un esame storico e comparativo, che ne renda fruttuosa la raccolta, e ciò richiede tali e tanti e tante cognizioni teoriche, che non si può far senza dell'osservazione

Ouchy (18 ottobre 1912) videro le Sporadi meridionali, e particolarmente isole come Cos, Pathmos e Rodi, come luoghi-manifesto per la costruzione di una «coscienza patrimoniale coloniale» (così TROILO 2021, 128-179, e part. 148-149). Per un primo inquadramento sulla posizione del Dodecaneso nel quadro dell'espansione coloniale italiana vd. almeno LABANCA 2002, 178-183, e FILIPPI 2021, 63-66; per un esame articolato vd. invece il classico di DOUMANIS 2003 e la monumentale ricerca di PIGNATARO 2011.

e dell'opera dei giuristi. Oltre ai fatti, che presentano un interesse meramente storico, ve ne sono altri importantissimi, i quali possono attrarre anche l'attenzione del filosofo del diritto e del legislatore; fatti i quali valgono a mostrarci lo stato reale dei rapporti giuridici spesso ben diversi da ciò che risulterebbe dalla generale e uniforme legge scritta¹⁷.

Lo studio del differenziale costituito dagli usi civici costituiva insomma nella visuale di Scialoja il non trascurabile dato che segnava, rispetto al diritto scritto calato dall'alto, il cuore pulsante dell'ordinamento, l'evoluzione del diritto vivente, da analizzarsi sul piano storico e comparatistico per poter cogliere i gangli sottesi alla costruzione del diritto come fatto sociale. Tuttavia, benché alla lettera di Scialoja, che già denunciava l'urgenza del processo di 'registrazione' delle consuetudini, avesse fatto seguito un «caldissimo appello agli studiosi del diritto» a firma di Delogu che si soffermava sui vantaggi pratici, oltre che su quelli scientifici, che la progettata raccolta degli usi avrebbe prodotto¹⁸, la sollecitazione cadde sostanzialmente nel vuoto. Entravano in gioco diversi elementi, alcuni probabilmente non disconnessi dalla figura pervasiva e divisiva di Scialoja, che nel 1886 aveva da poco tempo conseguito la cattedra romana con la scoperta ostilità dell'influente romanista e civilista Filippo Serafini (1831-1897), che gli aveva opposto soprattutto le candidature di due suoi allievi (poi anche generi): Lando Landucci (1855-1937) e Pietro Cogliolo (1859-1940). Serafini e i suoi numerosi seguaci si professavano peraltro devoti a un fiero approccio pandettistico che non teneva in alcun significativo conto le consuetudini, se non in quanto queste fossero già state recepite all'interno della tradizione 'scientifica' ovvero imbrigliate nei codici¹⁹.

Le sollecitazioni di Scialoja erano rimaste dunque neglette dai giuristi e le sfide di quello che assunse il nome di 'folklore giuridico' furono piuttosto raccolte, in Italia, dai cultori della demo-psicologia, ossia antropologi ed etnologi puri, come per esempio Raffaele Corso

¹⁷ SCIALOJA 1886, 441-445.

¹⁸ DELOGU 1886, 446-448.

¹⁹ TALAMANCA 1988, XVI-XVIII. Delle conseguenze di queste vicende resta una eco nel carteggio, ancora inedito, fra Vittorio Scialoja e Silvio Perozzi (1857-1931), di cui lo scrivente sta attualmente curando un'edizione critica.

(1885-1965) e, prima di lui, soprattutto Giuseppe Pitrè (1841-1916)²⁰. Il che ha peraltro indotto studiosi contemporanei a qualificare la storia delle consuetudini giuridiche popolari, anche in ragione del mancato confronto con i giuristi, sempre vago e frammentario, come «una storia mai completamente realizzata, [...] destinata subito a cadere, sommersa da processi socio-economici inglobanti e sovrastanti», nonostante che «il riconoscimento pieno e senza riserve di un'autonomia giuridica popolare avrebbe potuto avere riflessi pratici di decisiva importanza, di sgretolamento potenziale di realtà e situazioni considerate irreversibili»²¹.

Una storia mancata, insomma. Scialoja – per i molti anni della sua inarrestabile ascesa ai vertici della romanistica e della scienza giuridica italiana – ne rimase sempre consapevole e negli anni Venti tentò, come fra breve vedremo, di rilanciarla.

Il suo allievo Bonfante aveva intanto avuto il merito di richiamare l'attenzione sugli 'usi giuridici popolari' in connessione alle esigenze del diritto coloniale. Un tema caldo, agli inizi del XX secolo, anche in ragione del fatto che la legge 205 del 24 maggio 1903, recante l'ordinamento della colonia Eritrea, all'art. 3, penultimo cpv., aveva disposto che «lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato, sono regolate secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze».

Ciò aveva indotto la commissione per la preparazione dei codici prima a maturare dei dubbi sull'opportunità di promulgare un apposito codice civile per la colonia Eritrea; come scriveva infatti Vittorio Scialoja – in qualità di estensore della *Relazione conclusiva dei lavori* – per garantire la tutela dei rapporti giuridici tra privati sarebbero in realtà bastate poche norme, nelle quali sarebbe stato sufficiente affermare «in via generalissima» che ai cittadini si applicavano le leggi loro applicabili in Italia, laddove invece per i sudditi della colonia avrebbero continuato ad avere vigore le locali consuetudini con l'eccezione di quelle «contrarie alla civiltà», e dettare altresì norme volte a risolvere tutti i conflitti eventualmente scaturenti dal doppio regime giuridico²².

²⁰ Sul punto vd. diffusamente LOMBARDI SATRIANI 1994, 45-66 e part. 54-55.

²¹ Così L.M. Lombardi Satriani, in PETRARCA 1985, 108.

²² SCIALOJA (1909) 1933, 167. In tema vd. MARTONE 2002, 13-16, anche con uno

Tuttavia, a fronte delle sollecitazioni a dotare la *Colonia* di un proprio codice, si sarebbe fatto largo all'inserimento, all'art. 6 della bozza, di un apposito articolo che riproduceva l'art. 3, penultimo cpv., della L. 205/1903, aggiungendovi però l'ulteriore limitazione dell'incompatibilità con l'ordine pubblico²³. Materia d'altro canto spinosa, quella dell'ordine pubblico, perché come aveva a notare lo stesso Scialoja,

occorre però appena avvertire che il concetto di ordine pubblico è del tutto relativo a determinate condizioni locali; onde, per esempio, male si avviserebbe chi volesse dall'articolo 6 trarre argomento per impedire la poligamia tra gli indigeni musulmani²⁴.

Il sottinteso di questa considerazione era che gli usi giuridici popolari avevano una linea di confine piuttosto labile, per certi versi mobile, ma le cui comprensione e definizione si rendevano necessarie a garantire sia la pacifica convivenza fra cittadini e sudditi, sia l'ordinato svolgimento della vita nella colonia. Tale lavoro era stato appena in parte svolto dalle commissioni che avevano lavorato al codice civile²⁵, sicché per esempio, all'art. 1487 del c.c. per la colonia Eritrea fu aggiunto un capoverso (non contenuto nel corrispondente all'art. 1476 c.c. italiano del 1865) che esplicitamente stabiliva che «nelle vendite di cose mobili si terrà conto delle tare ed altre differenze tollerate dagli usi locali, se non vi è patto in contrario».

Ma degli «usi locali», soprattutto per materie a forte impatto so-

sguardo alle ricadute sulla giustizia penale delle ampie riserve di Scialoja, D'Amelio e degli altri commissari riguardo all'opportunità di una promulgazione dei codici per l'Eritrea, e poi GIORGI 2010, 863-865.

²³ Poi divenuto l'art. 6 del R.D. 589 del 28 giugno 1909: «Lo stato personale dei sudditi coloniali e le loro relazioni di diritto privato, salvo le disposizioni di leggi speciali, sono regolati secondo le consuetudini locali, le tradizioni e le razze, in quanto non siano incompatibili con l'ordine pubblico».

²⁴ SCIALOJA (1909) 1933, 169.

²⁵ La prima, in particolare, composta di magistrati e avvocati residenti in colonia, fra i quali William Caffarel (su cui vd. AUGUSTI 2013, 87-102); ma nella seconda sedettero, fra gli altri Scialoja, e i già citati David de Santillana e Mariano D'Amelio, quest'ultimo pure proveniente dai quadri della magistratura coloniale e poi destinato a una rapida ascesa nei ranghi della Corte di Cassazione (su de Santillana vd. ora SORAVIA 2017, ove bibliografia; su D'Amelio vd. invece soprattutto CLEMENTE 1986, 310-314).

ziale come lo *status personarum* e il diritto successorio, non si poteva trascurare una conoscenza sistematica e fondata su basi di piena scientificità.

E d'altra parte, il riavviarsi dell'epopea d'oltremare nel corso dei primi anni '10 imponeva un approccio nuovo al tema. Come s'è visto, la via percorsa da Carusi era stato un tentativo, che fu però presto abbandonato da Scialoja. Il precipitare della posizione accademica dello studioso, impantanatosi nella polemica con Nallino per tutta la prima metà degli anni '20, con la conseguenza peraltro di provocare un attrito neppure troppo malcelato fra Bonfante e il suo allievo Pietro de Francisci (1883-1971)²⁶, determinò senz'altro l'incremento delle perplessità di Scialoja rispetto ai postulati scientifici di Carusi e un progressivo distacco, anche personale, fra i due. Le asserzioni manichee di Carusi, fattesi ancora più recise dopo il conseguimento della cattedra romana²⁷, erano d'altra parte tutte fortemente condizionate dal preconconcetto dell'identità di origine del diritto musulmano («antica propaggine del vecchio ceppo comune») e dei moderni diritti europei («recenti prodotti del diritto romano»)²⁸ e si muovevano in una prospettiva sistematicamente oltranzista che si era ormai rivelata palese-

²⁶ Vd. soprattutto DE FRANCISCI 1921a, DE FRANCISCI 1921b e DE FRANCISCI 1922. Bonfante sostenne invece pubblicamente la posizione di Carusi, attaccando apertamente Nallino. Vd. in proposito: *Lettere dei professori C. Formichi e P. Bonfante a proposito degli studi di E. Carusi sui diritti orientali* (RSO IX, 55-182), in *Rivista degli studi orientali* 9.3, 1922, 436-447.

²⁷ Vd., per esempio, nella *Prolusione* (CARUSI 1920, 142): «Non degnerei infine neanche di una parola di riprovazione l'opera di tutti quegli empirici del diritto, i quali hanno prodotto una letteratura che è una vera vergogna, se non dovessi purtroppo constatare il danno che essa cagiona nel campo pratico della giurisprudenza e della politica, il che deve essere con ogni mezzo scongiurato. Poiché è appunto il diritto musulmano, tra tutti i diritti orientali, quello il cui studio corrisponde, oltreché ad alti interessi scientifici, a pratiche esigenze dello Stato. E tutti comprendono che si tratta del problema coloniale. Il complesso fenomeno della colonizzazione nell'epoca moderna ha avuto, tra le altre, la conseguenza di dare occasione ad un brusco riscontro, sulla scena della storia».

²⁸ CARUSI 1920, 142: «E così, quei recenti prodotti del diritto romano che noi chiamiamo diritti moderni europei, e l'antica propaggine del vecchio ceppo comune, com'è il diritto musulmano, sono venuti a contatto tra loro, senza riconoscersi e neanche sospettare il legame d'origine, con perfetta parità di reciproca ignoranza».

mente in antitesi rispetto alle finalità dello studio delle consuetudini giuridiche popolari caldeggiato da Scialoja²⁹.

4. L'anno decisivo fu il 1924. Con Carusi impegnato nella stesura della replica a Nallino (e in fin dei conti anche a de Francisci)³⁰, Scialoja si circondò progressivamente di una nuova generazione di studiosi, per lo più provenienti da esperienze in magistratura, anche coloniale, con i quali condividere gli antichi *desiderata*. Fra questi spiccava, più di altre, la figura poliedrica di Fulvio Maroi (1891-1954).

Di origini irpine, Maroi si era formato a Napoli con un allievo di Scialoja dalle spiccate competenze esegetiche, ma transitato presto sul diritto civile, Roberto De Ruggiero (1875-1934). Una trasversalità che ritroviamo anche in Maroi stesso (basterà scorrere l'indice dei suoi *Scritti giuridici*) e che lo poneva, come già De Ruggiero, nel solco di Scialoja non soltanto sul piano della mera genia accademica, ma anche sul piano del metodo³¹.

Entrato in magistratura prima della Grande guerra, per interessamento proprio di Scialoja, ormai scopertamente intenzionato a rilanciare il tema dello studio del *droit coutumier*, Maroi aveva conseguito la libera docenza all'Università di Roma nel 1924, tenendovi poi, nell'A.A. 1924/25, un corso libero di Istituzioni di diritto civile la cui prolusione, intitolata *Costumanze giuridiche popolari*, era un chiaro manifesto di metodo e di intenti: nell'ambito del diritto consuetudi-

²⁹ Carusi avrebbe poi cercato di riequilibrare la propria posizione, in adesione al solco tracciato da Scialoja, in uno scritto apparso sulla *Rivista di Storia del Diritto italiano*, intitolato *Folkloristica giuridica e storia del diritto* (CARUSI 1929), nel quale avrebbe da un lato elogiato l'iniziativa sempre promossa da Scialoja – sotto gli auspici dell'*Istituto di Studi romani* – di una raccolta delle «consuetudini attinenti direttamente o indirettamente al campo giuridico in Roma e nel suo territorio», ossia le province di Roma, Frosinone, Viterbo, Rieti e Terni, affidata a una commissione composta da alcuni fra i professori della Facoltà giuridica romana (fra i quali, sorprendentemente, lo stesso Carusi). In questo scritto, peraltro, Carusi contribuì a ridefinire, pur con qualche sbavatura, le intersezioni fra scienza giuridica e folklore, nel solco della nozione di 'rechtswissenschaftliche Volkskunde'.

³⁰ CARUSI 1925.

³¹ Per un ritratto intellettuale vd. ALPA 2012, 85-102; profilo biografico ora in COSTATO 2013, 1281-1283, con bibliografia.

nario, «opima» appariva a Maroi «la messe che attende ancor oggi l'opera del mietitore»³².

Ma il 1924 era stato anche l'anno in cui, sempre su sollecitazione di Scialoja e di Bonfante, e sempre sotto gli auspici della *Società italiana per la promozione delle scienze*, era nato l'*Istituto di studi legislativi*: Scialoja ne era divenuto presidente, D'Amelio vice-presidente; Salvatore Galgano (1887-1965) ne fu il primo segretario. Gli scopi erano stati subito chiari: nel proprio programma l'*Istituto* – certamente non sgradito al nuovo regime fascista – recava espressamente la finalità di promuovere l'individuazione, la collazione e la divulgazione delle consuetudini giuridiche³³.

Come avrebbe osservato di lì a breve lo stesso Maroi in occasione della sessione della *Società italiana per la promozione delle scienze* dell'anno 1926, «il momento attuale, (...) di benefica rinnovazione legislativa e fervida restaurazione di tutto ciò che è nostro patrimonio storico e spirituale» era da ritenersi «il più opportuno e favorevole». Era dunque giunto il momento di imbastire con metodi nuovi la ricerca: tutti i tentativi esperiti nell'ambito di questo filone di ricerca mettevano in evidenza come non fosse sufficiente il mero ricorso a «questionari da affidarsi alla buona volontà di privati o alla spontanea collaborazione dei pratici»³⁴.

Da qui l'auspicio, di cui Maroi si faceva latore dinanzi alla *Società*, di un «programma di lavoro» che non avrebbe dovuto avere «una durata transeunte», e bensì assumere le forme di un istituto autonomo, «una specie di osservatorio ufficiale degli usi e delle consuetudini nella vita del diritto». Non si trattava cioè di duplicare la codificazione – precisava Maroi – né di innervare di novelle quella esistente, ma di mantenere parallelamente ad essa, presentandolo al fruitore come un

³² Prolusione: MAROI 1925; la citazione fra caporali è da MAROI (1926) 1956a, 592.

³³ Per il programma vd. GALGANO 1926, 10-32. Per una contestualizzazione vd. GRONDONA 2020, 369-448 (ove bibliografia su S. Galgano a 376, n. 13), che mette altresì in evidenza la connessione fra l'esperienza dell'*Istituto* e la nascita dell'*Unidroit*. Va d'altro canto osservato che l'*Istituto* si dotò di un proprio bollettino, che dal 1927 assunse il nome di *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi* (su cui vd. CALZOLAIO 1999, 207-218).

³⁴ MAROI (1926) 1956a, 593.

prodotto ben articolato, l'insieme degli usi giuridici. Si trattava cioè di allestire una raccolta di «carattere statale», da realizzarsi «fa(cendo) prevalente affidamento sull'opera dei giudici e dei notai», nel solco di modelli ben radicati, storicamente, anche nell'Italia di età comunale.

La proposta di questo metodo di lavoro era presto spiegata. Nella visuale di Maroi (che poi era la medesima di Scialoja), erano infatti giudici e notai

quelli che vivono più a contatto di quelle manifestazioni della vita giuridica popolare e che ci rivelano come il popolo è talvolta il giurista e il legislatore di sé stesso. Sono essi gli interpreti e i depositari dei suoi atti in cui ci sono conservati nella forma più genuina lo spirito più verace delle sue costumanze e delle sue tradizioni; sono essi che hanno più frequente o agevole conoscenza di quello che è il diritto vivente³⁵.

E del resto alcuni giudici, come per esempio il brindisino Giovanni Antonucci (1888-1954), anch'egli formatosi intorno agli inizi degli anni '10 nella facoltà giuridica romana dominata da Scialoja, avevano autonomamente maturato l'interesse a cimentarsi con questo tema, non trascurando i progressi nel frattempo compiuti dagli antropologi e dagli etnologi³⁶.

Ma ritorniamo alle parole pronunciate da Maroi: esse assumevano appieno un carattere programmatico nel solco di quello tracciato un quarantennio prima da Scialoja, e come esso giungevano alla conclusione che «il miglior programma consiste nel raccogliere quanti più materiali e quanto più esattamente si possono»³⁷. Maroi postulava insomma che la «raccolta» fosse intesa come «compito di Stato» e per questo, ancorché svolta con il sostegno dell'*Istituto*, fosse posta sotto l'autorità e l'alto controllo del Ministero di Grazia e Giustizia³⁸.

³⁵ MAROI (1926) 1956a, 594.

³⁶ Per la bibliografia di Antonucci, in cui risaltano in particolar modo numerosi contributi minuti sul tema del *folklore giuridico*, vd. SCODITTI 1956, 90-106.

³⁷ Così SCIALOJA 1886, 445.

³⁸ Cosa che effettivamente avvenne, con l'istituzione, presso questo ministero (Ministro Alfredo Rocco) della *Commissione Reale per la raccolta delle consuetudini e usi giuridici*, i cui primi *Atti e studi* apparvero come appendice del fascicolo luglio-settembre (fasc. 7-8-9) dell'annata VIII (1930) della *Rivista di diritto agrario*. Ne furono membri, oltre a Scialoja e D'Amelio (rispettivamente presidente e vice-

Ovviamente anche in questo caso Maroi si faceva latore di un pensiero condiviso, in primo luogo da Scialoja e da Bonfante. E proprio Scialoja si era preoccupato anzi – ricorda Maroi in una dettagliata rassegna bibliografica degli studi sul *droit coutumier* promossi nei vari Paesi d'Europa³⁹ – di sottoporli i prolegomeni ad una raccolta delle 'costumanze' e degli 'usi' greci, edita proprio nel 1926 in Atene, sotto gli auspici dell'Accademia delle Scienze, da Dimitrios Pappoulas⁴⁰. Uno scritto programmatico del quale, non foss'altro per ragioni di metodo, doveva tenersi conto.

5. Lo studio di Pappoulas non era peraltro il primo né l'unico dedicato agli *éthima* (ἔθιμα), ossia le costumanze del mondo greco: si poneva in un solco autorevole, che rimontava alla reggenza di Ottone Wittelsbach, con gli studi di Georg Ludwig Konrad von Maurer poi ripresi e aggiornati, già nel XIX secolo, prima da Pavlos Kalligás, poi – autonomamente – da Petros Chrysanthopoulos⁴¹. Ma, avvertiva Maroi nel recensire il volume per i tipi della *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, esso costituiva solo un primo dissodamento del tema. Il grande limite, di cui peraltro Pappoulas era consapevole, era che nessuno dei giuristi che l'aveva preceduto avesse ritenuto di estendere la raccolta agli usi giuridici riguardanti le popolazioni greco-ortodosse stanziate in territori ricadenti all'interno dell'impero ottomano⁴². Una questione che si faceva tanto più pressante, proprio in considerazione della sua dissoluzione e della nascita della repubblica kemalista.

Il tema interessava evidentemente anche l'Italia, alla quale il trattato di Sèvres (10 agosto 1920) prima, la convenzione di Losanna (24 luglio 1923) poi, avevano definitivamente riconosciuto la sovranità

presidente), i magistrati Gaetano Azzariti e Antonio Azara e i professori Ageo Arcan-geli, Gian Gastone Bolla, Carlo Calisse, Pietro de Francisci, Roberto De Ruggiero, Francesco Ercole, Pier Silverio Leicht, Flaminio Mancaleoni, Fulvio Maroi e Arrigo Solmi. Per un resoconto vd. BOLLA 1930, 32-36.

³⁹ MAROI (1926) 1956a, 590 n. 34.

⁴⁰ PAPPOULIAS 1926.

⁴¹ MAROI (1927) 1956b, 597-598. Sul contrasto fra teoria e prassi nell'ordinamento greco nel XIX secolo vd. diffusamente TROIANOS 2015, 294-303.

⁴² MAROI (1927) 1956b, 597-600.

sulle Sporadi meridionali, ormai occupate dalla primavera del 1912, trasformandole in *Possedimento delle Isole italiane dell' Egeo*.

Ed era dunque per questa ragione che, nel quadro degli studi sulle consuetudini che l'Italia si apprestava ad avviare, si guardasse «con fiducia e simpatia» agli studi annunciati da Pappoulias, soprattutto per la parte di maggiore interesse per la politica legislativa coloniale.

Se ne occupavano d'altro canto, con riguardo agli addentellati più propriamente storici, anche giuristi greco-roditi come per esempio Michail Michalidis Novaros, che aveva operato un raffronto dei principali *ágrapha éthima* vigenti nel Dodecaneso con le costumanze non scritte vigenti in Grecia⁴³, e poi due autorità indiscusse nel campo della bizantinistica, Panagiotis e Ioannis Zepos⁴⁴.

Non che del tema non si occupassero però, mossi anche da ragioni d'ufficio, pure alcuni intraprendenti italiani residenti in colonia, giuristi e non. La *Rivista delle colonie italiane*, diretta dallo storico Camillo Manfroni, ospitò per esempio, in un numero speciale apparso alla fine del 1928, uno scritto del *Direttore degli Affari della dominazione italiana* a Rodi, Vittorio Buti, dedicato a *Tradizioni, superstizioni e leggende delle popolazioni del Dodecanneso*; uno scritto nel quale questo alto funzionario, con rudimentale sguardo antropologico e appena accennato strumentario giuridico, cercava di cogliere (con intelligenza ma altrettanti, evidenti limiti) le ricadute d'interesse giuridico di alcune costumanze delle Sporadi⁴⁵.

Il tema era, insomma, ormai all'ordine del giorno. I contributi di maggior rilievo, in questo contesto, furono quelli di Arnaldo Bertola (1889-1965)⁴⁶. Questo studioso, originario del biellese, era entrato in magistratura subito dopo la laurea e fu presto avviato a una intensa carriera in colonia: dal 1920 al 1928 fu infatti presidente del Tribunale di Rodi, prima di tornare in Italia e intraprendere la carriera accademica, che nel 1933 lo portò a conseguire la cattedra di Diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università di Torino.

⁴³ MICHALIDIS NOVAROS 1926, Su cui è infondato e ingeneroso il giudizio di scritto dalla «punta nazionalistica» formulato su questo scritto da CARUSI 1929, 145.

⁴⁴ ZEPOS, ZEPOS 1931.

⁴⁵ BUTI 1928, 13-34.

⁴⁶ Per un profilo biografico su questo studioso vd. MAZZOLA 2013, 236-237.

La lunga esperienza professionale maturata nel *Possedimento* aveva fatto sì che Bertola incominciasse quasi subito a interrogarsi su un profilo essenziale dell'amministrazione della giustizia durante il dominio turco dell'isola, ossia la tolleranza dei culti, da parte della Sublime Porta, in realtà come quelle di Rodi e di Cos, la cui popolazione era costituita da cristiano-ortodossi di lingua greca, da cattolici, da musulmani e nondimeno da ebrei sefarditi.

Ne era nata un'opera di taglio monografico, *Il regime dei culti in Turchia*, il cui primo volume (l'unico, in realtà, effettivamente apparso) era dedicato alla conclusa esperienza nell'impero ottomano. Stampato a Rodi in stesura provvisoria nel 1925, era stato pubblicato nella sua versione definitiva a Torino, per i tipi della SEI, nel 1927⁴⁷. In questo studio Bertola poneva il problema, assolutamente non trascurabile, della competenza riconosciuta dal governo ottomano ai tribunali ecclesiastici di matrice cristiano-ortodossa in materia di famiglia e di successione testamentaria: questi applicavano – alla maggior parte degli abitanti che popolavano le isole del Dodecaneso – le norme comprese nell'*Hexábiblos* di Costantino Harmenopoulos, non dissimilmente da quanto avveniva, seppur in maniera residuale e con variabili forme di tolleranza, in altri territori in cui erano presenti componenti cristiano-ortodosse di lingua greca della popolazione: l'Asia minore, parte della Tracia anatolica, Alessandria d'Egitto⁴⁸. Ma non era tutto: questi tribunali tenevano conto del diritto consuetudinario, in adesione al principio, codificato nel Codice civile dell'impero ottomano (artt. 36 ss.), in base al quale alla consuetudine era riconosciuta forza di legge.

Le Sporadi meridionali, a tale proposito, manifestavano uno statuto peculiare. In queste isole gli *éthima* e la *synétheia* (συνήθεια) non risultavano agli occhi del giurista soltanto un mero elemento integratore del diritto scritto, ma apparivano, quantomeno per talune materie,

⁴⁷ BERTOLA (1925) 1927. Il volume sarà completato da un altro saggio, BERTOLA (1928-1931) 1967, dedicato però non già alla Turchia kemalista, bensì al regime giuridico dei culti nel Dodecaneso sotto il dominio italiano. A questo studio farà poi da pendant BERTOLA 1939, dedicato al regime dei culti in Libia e nell'Africa Orientale Italiana.

⁴⁸ In tema vd. anche BERTOLA 1925. Sull'*Hexábiblos* vd. TROIANOS 2015, 257-261, con bibliografia nelle note.

essere addirittura prevalenti su di esso. Un regime giuridico, d'altra parte, tollerato e poi formalmente ammesso dall'Italia sia nel periodo di occupazione militare delle isole (a far data cioè dal 1912), sia nel periodo in cui l'occupazione si era trasformata in *Possedimento*⁴⁹.

Il diritto bizantino era percepito dunque da un lato come il prodotto millenario di una stratificazione di norme scritte che costituivano il sostrato normativo della società greco-ortodossa, dall'altro come perimetro entro il quale erano fiorite, a macchia di leopardo, prassi divenute ormai prevalenti sul *ius scriptum*. Ma non era tutto. Per la propria natura stratificata, lo stesso complesso di norme scritte confluite in alcune opere della tradizione bizantina finiva per raccogliere alcune consuetudini⁵⁰; queste si erano insomma sedimentate sul fondo della tradizione bizantina come precipitati in una soluzione satura.

Bertola continuò a occuparsi del tema anche dopo il rientro in Italia e il conseguimento della cattedra torinese. Torino rappresentò anzi, ancorché per breve periodo (fra il 1932 e il 1935 almeno), una fucina del dibattito sul *droit coutumier*, con una accresciuta sensibilità per il metodo storico-comparatistico, sollecitata dalla presenza in quella sede proprio di Fulvio Maroi. La prolusione torinese di Maroi, pronunciata nell'A.A. 1930/1931, volta a «tracciar ... la storia di un'idea che fu già realtà nella storia», era infatti stata dedicata alle *Tendenze antiche e nuove verso l'unificazione internazionale del diritto privato*; pubblicata in rivista e comunque ampiamente circolata anche sotto forma di breve monografia, ricevette apprezzamento pressoché unanime e una recensione, nel complesso positiva, persino di Gaetano De Sanctis⁵¹.

⁴⁹ Cfr. *Proclama del Comandante del Corpo d'occupazione agli abitanti di Rodi* del 5 maggio 1912; *Proclama governatoriale alle popolazioni di Rodi e Castelrosso* dell'8 ottobre 1920. D.L. 1584/1925 (conv. in L. 1139/1926) relativo alla cittadinanza dei sudditi del Dodecaneso (part. art. 2).

⁵⁰ Vd. in tal senso, con particolare riguardo alla materia successoria nei territori del Regno di Grecia, già ZACHARIÀ VON LINGENTHAL 1892³, 145.

⁵¹ MAROI 1930, su cui scriveva DE SANCTIS (1931) 1972, II, 811: «Al giurista il quale con onesto sforzo personale d'indagine cerca di orientarsi nel campo della storia e della filosofia antica va usato quel riguardo di cui spesso i giuristi mancano per gli storici e i filologi, che con onesto sforzo personale di indagine cercano di orientarsi nel campo del diritto». Non vi si può non cogliere anche una non sopita

Il fecondo scambio fra Bertola e Maroi costituì d'altra parte, proprio negli anni in cui vennero a mancare prima Bonfante, poi Scialoja, e de Francisci assurse al Ministero di Grazia e Giustizia, una felice circostanza di progresso degli studi storico-giuridici – mentre invece la romanistica era sferzata dalle polemiche interpolazionistiche che vedevano contrapposti Salvatore Riccobono (1864-1958) e Emilio Albertario (1885-1948)⁵².

Anni cupi per la romanistica italiana, solo parzialmente risollevati proprio dalla nascita di una rivista nuova, l'*Archivio 'Vittorio Scialoja' per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane*. Intitolato al compianto maestro, nasceva da una costola della peraltro giovane *Rivista di Diritto Agrario*, e come essa era edita a Firenze, per i buoni auspici di Giangastone Bolla (1882-1971), che già una decina d'anni prima, in un intervento presso l'*Accademia dei Georgofili*, nell'adunanza del 10 febbraio 1924 aveva segnalato l'urgenza di una 'raccolta nazionale' delle consuetudini agrarie, richiamando all'uopo la massima di Jacques Cujas (*Ad leg. 6, Dig. I 3*): *Quid consuetudo? Lex non scripta. Quid lex? Consuetudo scripta*⁵³. Oltre che da Bolla, il comitato di direzione era composto da altri cinque membri, in cui spiccavano proprio de Francisci, Maroi e D'Amelio, nel frattempo divenuto Presidente della Cassazione del Regno d'Italia. Carusi ne era accuratamente tenuto ai margini.

Nel primo numero, apparso nell'aprile del 1934, e con una *Premessa* a firma di de Francisci, che sapientemente si apriva prendendo le mosse dalla già richiamata lettera aperta di Scialoja a Delogu, parteciparono, con propri scritti, sia Bertola sia Maroi.

Bertola, in particolare, pubblicava *Un documento neo-greco sulle consuetudini agrarie di Patmo*; a tale riguardo egli prendeva le mosse

polemica nei confronti di Carusi. Un giudizio lusinghiero sui postulati metodologici di Maroi e del suo mentore Scialoja è anche in LEVI 1931, 387-389.

⁵² Per un quadro in materia vd. i contributi confluiti in VARVARO 2020; sull'interpolazionismo come corrente scientifica vd. adesso anche SANTUCCI 2022, ove bibliografia. Per le dinamiche della romanistica negli anni '30 vd. però anche CAPOGROSSI COLOGNESI 2022, 141-158.

⁵³ BOLLA 1924, 1. Sulla *Rivista di diritto agrario* vd. CAVAZZA 1987, 301-321, che pone l'accento anche sulle strette relazioni fra diritto agrario, modelli giuridici romani e consuetudine: ma in proposito vd. anche MASI DORIA 2022, 553-578.

dalla imprescindibile necessità di un lavoro scientifico che «si proponesse la raccolta per le diverse isole costituenti il possedimento» delle consuetudini, senza peraltro trascurare «l'elaborazione di un così ampio materiale ... dal punto di vista storico e comparativo»⁵⁴. Una tale ricerca, per quanto non agevole in considerazione delle «peculiari condizioni di lingua e di ambiente», avrebbe infatti avuto ricadute pratiche, anche sul piano legislativo (*de iure condendo*), oltre a consentire di

stabilire i legami e le derivazioni degli *éthima*; se cioè essi potessero riattaccarsi alle leggi turche, o ai *coutumes* francesi, o agli statuti veneti, o se invece e quando esse deriv(assero) in fondo, ... dalle fonti bizantine⁵⁵.

A tale riguardo, quindi, Bertola ne dava concreto esempio sottoponendo all'attenzione del dibattito scientifico un documento inedito: un verbale della prima metà di XVIII secolo (esso reca infatti la data del 17 aprile [30 aprile secondo il calendario gregoriano] 1732), conservato nella *Demogerontía* dell'isola di Pathmos, con il quale il notabilato patmiota prendeva atto dell'esistenza di una consuetudine giuridica in materia ereditaria e ne confermava la validità con il consenso del *Kathigoúmenos* del locale Sacro Monastero di San Giovanni Teologo. Questi aveva infatti giurisdizione civile sull'isola, all'epoca pressoché esclusivamente popolata da una comunità greco-ortodossa. Annotava al proposito Bertola come il documento

si apr(isse) con il richiamo ad una precedente scrittura (*grámma*) ... pure relativa alla consuetudine ereditaria locale, e nella quale era stabilita una penalità che la infrangesse, senza tuttavia che ne sembrassero ivi sufficientemente chiariti i termini. Espone(va) quindi con particolare chiarezza le norme della consuetudine la cui osservanza si voleva confermata⁵⁶.

⁵⁴ BERTOLA 1934, 73.

⁵⁵ BERTOLA 1934, 74.

⁵⁶ BERTOLA 1934, 75. Nel caso di specie, si trattava di una regola che escludeva in modo assoluto il coniuge superstite dalla successione *ab intestato* del coniuge defunto, preferendogli i parenti di questo, anche rispetto a beni eventualmente transitati dal patrimonio del coniuge defunto a quello di un figlio anch'esso premorto. Tale regola, in assoluta divaricazione con la disciplina del diritto romano tardo-classico e poi ancora del diritto bizantino (Harmenop. *Hexáb.* 5.8.9 Heimb.), rispondeva

Era dunque questo il delicato terreno sul quale si giocava il dibattito giurisprudenziale nel Dodecaneso italiano. Nonostante che con il Decreto Governatoriale n. 200 del 31 ottobre 1931, lo Stato italiano avesse esteso al *Possedimento* (con decorrenza 1° gennaio 1932) l'applicazione delle norme contenute nei codici civile, di commercio e di procedura civile in vigore in Italia, abrogando i codici ottomani sino a quel momento applicati. La linea di demarcazione segnata dal mondo del diritto consuetudinario del Dodecaneso non era molto arretrata. Lo stesso art. 1 del Decreto Governatoriale delimitava infatti l'applicabilità dei codici italiani «in quanto le disposizioni di essi siano compatibili con l'ordinamento giuridico locale e non siano derogate con decreti governatoriali che regolano la stessa materia», e come abbiamo visto il diritto consuetudinario costituiva un baluardo inespugnabile di codesto ordinamento; ma non è tutto. Il medesimo Decreto Governatoriale, all'art. 12, tutelava esplicitamente

le disposizioni speciali in vigore in materia di statuto personale e di eredità, relative alle Comunità qui (nel *Possedimento*, *scil.*) esistenti, ortodossa, musulmana e israelita, sia per quanto riguarda il diritto da applicare, sia per quanto concerne la costituzione di speciali organi giurisdizionali⁵⁷.

Il che avrebbe indotto Bertola a concludere come l'espreso richiamo del D.G. 200/1931 allo *status personae* e alla materia successoria, ossia gli ambiti entro i quali, «più si manifesta la forza delle norme consuetudinarie, nei molteplici e vari atteggiamenti che esse assumono nelle diverse comunità e nelle singole isole del *possedimento*», rendesse ineludibile lo studio scientifico delle consuetudini.

Un esame complesso che, stando al pensiero del circolo di giuristi che animavano l'*Archivio Scialoja*, non doveva perdere di vista

a un principio di conservazione dei patrimoni agrari molto diffuso nella società patriarcale greco-ortodossa, che peraltro lo affermava con il proverbio τὸ γονικὸ στο γονικὸ («i beni paterni con i beni paterni»). Esso costituisce peraltro il pendant della norma di diritto consuetudinario *paterna paternis, materna maternis*, variamente diffusa in altre realtà balcaniche – per esempio dell'entroterra istriano e dalmata (MARGETI 2008) – e in talune società contadine dell'Italia centro-settentrionale. Con riguardo al mondo greco, questo principio consuetudinario risulta ancora richiamato nella recente giurisprudenza dei tribunali greci (vd. per esempio ΜΠτΑΘ 11/2019).

⁵⁷ D.G. 200/1931 art. 12.

la necessaria dialettica con il diritto bizantino e la ‘scintilla’ romana. Non è dunque un caso che in quello stesso primo fascicolo dell’*Archivio* lo stesso Maroi desse alle stampe una memoria dal titolo *L’antico diritto consuetudinario rumeno*, che veniva tratteggiato dallo studioso nei suoi sommi capi, ma imbastendo le premesse per un’indagine – nel solco delle ricerche appena abbozzate da Aldo Albertoni (1901-1929) – circa le affinità fra le istituzioni dei diritti consuetudinari balcanici e quelli dell’Occidente durante il medioevo, per coglierne gli influssi bizantini e le matrici romanistiche e così computare la tara dell’effettivo influsso di un comune sostrato traco-illirico nei diritti balcanici. Si trattava di un terreno «ancora inesplorato e pieno di suggestione e d’interesse»; ma come annotava Maroi, «condizione precipua è che tali indagini siano condotte con imparzialità, con serenità, senza eccedere nelle generalizzazioni, senza preconcetti né ideologie», sceverando il più possibile ogni ricerca da ogni «esagerato spirito di nazionalismo»⁵⁸.

Queste considerazioni di metodo valevano, *a fortiori*, per i ricercatori italiani. Un concetto espresso del resto, fra le righe, anche nella *Premessa* al primo numero dell’*Archivio Scialoja*, firmata come s’è detto, da de Francisci, il quale da un lato insisteva sulla complessità e la delicatezza nella rilevazione dei dati di studio e sulla loro interpretazione, ma dall’altro subordinava al contributo scaturente da quest’opera, da affrontarsi «serenamente» da parte degli studiosi coinvolti, non soltanto il «rifiorire della scienza giuridica italiana», ma anche «l’attività politico-legislativa del Regime» nei temi oggetto d’indagine⁵⁹. Vi era, in queste parole, tutto il testamento spirituale di Scialoja, quello stesso pensiero a suo tempo formulato fra le righe nella *Relazione sul codice civile per la colonia Eritrea*, e una professione di metodo che, di lì a breve, lo stesso Maroi, all’indomani del fatidico 9

⁵⁸ MAROI 1934, part. 51-52 (da cui le citazioni). È quanto meno sorprendente come, nonostante tali proclami, Maroi, non soltanto si sarebbe palesato come uno fra i giuristi più manifestamente legati al regime (vd. anche n. 60 *infra*), ma avrebbe persino aderito alla più turpe delle forme di corruzione morale, ossia la sua deriva razzista (aspetto su cui richiama giustamente l’attenzione CASCIONE 2009, 43-45), partecipando al comitato scientifico della rivista *Diritto razzista*.

⁵⁹ DE FRANCISCI 1934, 3.

maggio 1936, avrebbe applicato con riferimento alle consuetudini della neo-conquistata Etiopia, pur con qualche adattamento funzionale all'ideologia dell'impero⁶⁰.

6. In linea di principio, però, nonostante i buoni auspici, l'attenzione per il *Possedimento* andò scemando. Passò circa un quinquennio prima che, nelle sedi deputate, si tornasse a discutere del *droit coutumier* nel *Possedimento*. Le ragioni furono forse anche politiche poiché, come vedremo in chiusura, all'indomani della proclamazione della rinascita dell'impero nel 1936, con abile mossa propagandistica vi fu un tentativo di considerare Rodi come l'estremo baluardo della romanità ad Oriente.

Al 1939 rimonta però uno studio, ancora una volta di Maroi, dedicato all'individuazione delle *Tracce di diritto bizantino nelle consuetudini delle isole italiane dell'Egeo*. La sede di pubblicazione, in questo caso, fu la *Rivista di Storia del diritto italiano*, sovente adoperata per scritti di questo genere (era stata designata d'altro canto a organo ufficiale della rassegna delle consuetudini delle province dell'Italia centrale, promossa sin dal 1928 dall'Istituto di studi romani). Una scelta non casuale, che permetteva a Maroi di insistere su due aspetti di maggior rilievo: il peculiare statuto giuridico di «colonia bianca» del *Possedimento*, che lo avvicinava più alla madrepatria che al regime in cui ricadevano le colonie dell'A.S.I. e dell'A.O.I., e poi – soprattutto – la continuità offerta dal diritto consuetudinario applicato nelle Sporadi meridionali rispetto ad antichi modelli della prassi che rimontavano

⁶⁰ MAROI 1937. Il contributo, destinato all'*Archivio "Vittorio Scialoja"*, sarà pubblicato anche, con alcune modifiche, sulla rivista *Civiltà fascista* (vol. IV, 1937, 820-839), e – come ha messo bene in luce MARTONE 2002, 215, n. 140, da queste pagine emergeva «un particolare atteggiamento che vedeva nel conflitto fra le leggi nazionali dello Stato colonizzatore e le consuetudini degli abissini soltanto un problema etnologico, morale, di politica coloniale, non un problema giuridico, per l'indiscussa superiorità delle leggi italiane». Ovviamente questo tono 'paternalistico' è assente nei contributi relativi alle consuetudini del Dodecaneso. Viceversa si tratta della medesima ideologia rintracciabile, ad uso e consumo delle grandi masse, nel celebre inciso della canzonetta *Faccetta nera*, che inneggia al dare ai conquistati «un'altra legge e un altro Re» (su questo testo vd. SANGIULIANO 2005, 246-252).

all'epoca bizantina (e, attraverso essa, al diritto romano giustiniano e prima ancora postclassico e classico).

Come osservava Maroi, infatti, il Dodecaneso offriva allo storico del diritto «un campo di esplorazione del più profondo e vario interesse», essendo stati i centri di queste isole, fra l'altro, «centri di irradiazione legislativa» nell'età greca e nella romana e poi, per lungo tempo, «baluardi di difesa contro la espansione islamica», quindi «disputati scali commerciali» e infine, prima dei circa quattro secoli di dominazione turca, «signoria dei Cavalieri di Rodi che vi importarono istituzioni di carattere feudale»; il che, ne faceva «un'area di speciale attrazione per lo studioso del diritto antico comparato».

Infatti, precisava Maroi, il diritto consuetudinario non si limitava nel Dodecaneso a essere un «relicto storico», ma era – ed era stato – diritto vigente, poiché il riconoscimento ampio offerto dal codice ottomano alle consuetudini ne aveva agevolato la conservazione e il consolidamento.

Il che aveva altresì indotto i nuovi governatori italiani a riconoscere tale prassi, poi cristallizzata da Mario Lago nel Decreto Governatoriale n. 200 del 31 ottobre 1931, che aveva esteso nel *Possedimento* i codici patri solo «in quanto le disposizioni di essi» risultassero «compatibili con l'ordinamento giuridico locale». Si trattava, insomma, del superamento della disarmonica soluzione denunciata da Scialoja con riguardo alla sovrabbondante creazione del *Codice civile per la colonia Eritrea*.

La disposizione assunta da Lago era del resto l'atto conclusivo di un processo avviatosi con il D.L. 1854/1925, che – nel disciplinare le forme di accesso alla cittadinanza italiana nel Dodecaneso⁶¹ – faceva salvi gli usi locali con particolare riguardo agli *éthima*, ossia le «disposizioni speciali in vigore in materia di statuto personale e di eredità», e relative tanto alla Comunità ortodossa quanto a quelle musulmana e israelita. Da questo punto di vista, insomma, il governo italiano del

⁶¹ Vd. part. art. 2: «Coloro che sono considerati cittadini a norma del precedente articolo conservano il proprio statuto personale, sono esenti dalla leva e dal servizio militare obbligatorio di terra e di mare ed hanno i diritti e doveri che derivano dalle leggi ed usi vigenti in Rodi e nelle altre isole italiane dell'Egeo».

Dodecaneso si era manifestato tollerante nei riguardi delle varie realtà etnico-religiose, non foss'altro che per ragioni di necessità. Aveva scritto in proposito il governatore Mario Lago, proprio nella sua *Bozza di relazione per il decreto sulla cittadinanza*:

Dai tempi più remoti e durante tutto il regime turco i diversi nuclei etnici che formano la popolazione delle isole, hanno vissuto quasi appartati gli uni dagli altri pur nella quotidiana comunanza di vita e di interessi, raggruppati in comunità religiose, con istituzioni proprie. Il loro statuto personale [...] è stato finora regolato dalle antiche consuetudini coraniche, bizantine, rabbiniche, le quali tra l'altro contemplano istituti giuridici estranei alla legislazione nostra, quali il divorzio, il ripudio, la poligamia ecc. Come si sarebbe potuto applicare, senza un vero sconvolgimento morale e sociale, a queste popolazioni la legge nostra in materia di statuto personale tanto profondamente diverse? E così pure non sarebbe stato affatto opportuno estendere ai sudditi egei i diritti i doveri politici dei cittadini regnicoli; troppo differenti essendo oggi le condizioni storiche e d'ambiente, e troppo recente l'estensione della sovranità italiana sulle Isole dell'Egeo⁶².

Il *droit coutoumier*, ossia il diritto vivente che permetteva di rilegere il diritto vigente, rimaneva insomma una realtà ineludibile. Su queste premesse, dunque, Maroi tentava di rispondere, almeno per la comunità greco-ortodossa (che poi costituiva la maggior parte della popolazione dodecanesina), ai quesiti inerenti al fondamento giuridico di codeste consuetudini, segnalando come non risultasse ancora attuata una loro raccolta completa, cui solo parzialmente supplivano i già richiamati studi di Michalidis Novaros, di Pappoulias e degli Zepos.

Ma questi studi non solo non erano completi né pertanto potevano avere alcuna pretesa di sistematicità e comparazione: essi non tenevano peraltro conto del fatto che gli *éthima* ancor vigenti fra le genti del Dodecaneso erano il frutto non soltanto dello stratificarsi di fonti disparate su un forte sostrato di diritto bizantino (fenomeno d'altra parte frequente nei paesi di nazionalità greca e più in generale

⁶² Mario Lago a Ministero degli Affari Esteri (MAE), 2 dicembre 1925 (MAE, Archivio Storico Diplomatico, Fondo *Affari Politici* 1919-1930, b. 990): la cancellatura, non è chiaro se di Lago o di qualche zelante funzionario ministeriale, compare sul dattiloscritto conservato in archivio.

nei Balcani), ma anche di altre esperienze e prassi. A tale riguardo, Maroi metteva in luce come, nelle culture dodecanesine,

la persistenza per lunghi secoli del diritto bizantino come legge ufficiale a (vesse) determinato la formazione di un diritto consuetudinario o volgare costituito dalla degenerazione del diritto bizantino ufficiale, attraverso la prassi giudiziaria e notarile, sotto l'influenza di elemento del mondo giuridico orientale (balcanico, slavo, caucasico, musulmano) ed occidentale (legislazione delle nostre repubbliche marinare, di quella veneta soprattutto)⁶³.

E d'altro canto, al variare delle «caratteristiche culturali, storiche e tradizionali», in ragione delle differenti vicende politiche e amministrative di ciascuna isola nel corso dei secoli, e spesso, all'interno delle isole di maggiore estensione, anche di ciascuna comunità (si pensi per esempio a quelle beneficate sin da tempi molto antichi di peculiari statuti d'immunità fiscale o di autonomia amministrativa), l'influenza del diritto bizantino non poteva essere riscontrata in egual misura⁶⁴. Era questo un punto sul quale, come s'è visto, aveva già richiamato l'attenzione lo studio di Bertola di cui ci siamo occupati, e al quale non era d'altra parte estraneo il dato della «diversità etnica». Questo era, secondo Maroi, «il più importante dato differenziale», sicché nelle comunità in cui tale mescolanza era più pronunciata (Rodì e Cos su tutte), si era di necessità venuta determinando una diversificazione delle fonti giuridiche su cui le consuetudini si erano nel corso del tempo costituite⁶⁵.

Lo studio delle consuetudini del Dodecaneso aveva dunque come perno la sopravvivenza del diritto bizantino «nell'uso volgare», pur con gli elementi differenziali tratteggiati. In esso si rispecchiava la continuità con l'elemento classico, e dunque con la romanità. Ma questo diritto bizantino consuetudinario non era scevro da fenomeni di discostamento, anche significativi, dai modelli classici. Nella breve casistica acclusa al proprio saggio del 1939, Maroi richiamava per esempio l'attenzione ad un fenomeno, quello della separazione della proprietà degli alberi da quella del suolo su cui essi ricadevano, che

⁶³ MAROI (1939) 1956c, 532.

⁶⁴ MAROI (1939) 1956c, 532.

⁶⁵ MAROI (1939) 1956c, 533.

negava il principio *superficies solo cedit*, ammesso comunemente dai giuristi classici e recepito senza riserve nella disciplina giustiniana. Esso era stato però oggetto di discostamento nel *Nómos georgikós* di Leone III l'Isaurico (Τίτλ. Ζ', περὶ δένδρων) e da lì aveva influenzato ancora l'*Héxabiblos* di Harmenopoulos, sino alla sua edizione neogreca di Alexios Spanos, apparsa a Venezia nel 1744⁶⁶.

Di questa consuetudine dodecanesina, modellata su una lontana influenza bizantina, aveva persino preso atto il governo italiano del *Possedimento* all'interno (§ XV) delle *Norme per lo accertamento e la conservazione dei diritti fondiarii nelle isole italiane dell'Egeo*, rilasciate a Rodi nel 1929, in vista dell'allestimento del primo catasto in senso moderno dell'isola:

Gli alberi in tale condizione sono quindi intestati a parte, ed al proprietario di uno o più di essi, esistenti in una unica parcella di terreno, viene rilasciato un titolo di proprietà separato da quello del terreno, che spetta ad altri.

Ma allo storico del diritto comparato antico rimaneva il quesito di indagare le origini di questa consuetudine, che contraddiceva palesemente il criterio dell'accessione e le norme dettate dagli articoli 449-451 del Codice civile (1865). Origini che proprio Maroi aveva rintracciato, in un precedente studio, in fenomeni di *Vulgarrecht* variamente diffusi nei confini dell'impero romano e sopravvissuti peraltro anche a Occidente, in alcune pratiche locali al tempo ancora diffuse in alcune regioni della Spagna e nell'Italia meridionale e insulare (forse in ragione della dominazione spagnola?).

Il principio di separazione degli alberi da quello del fondo non era dunque un *unicum* dodecanesino né garantiva – per il tramite del diritto bizantino – una linea di continuità con la (pretesa) purezza del diritto romano classico.

⁶⁶ Per un quadro complessivo sul dibattito intorno al *Nómos georgikós*, vd. ora MINALE 2022.

7. La storia del diritto comparato, soprattutto con riguardo all'evo antico, si presentava dunque – agli occhi di una nuova generazione di studiosi, di cui Maroi fu senza dubbio tra i maggiori esponenti – come una disciplina «ancora ai suoi albori», portatrice di «problemi irrisolti» che imponevano allo studioso «una dottrina profonda e un senso di sincera umiltà». Parole in cui si coglie peraltro una critica velata a tante forme di semplificazione di cui si era fatta portatrice una parte di studiosi, fra i quali per esempio proprio il già menzionato Carusi, che ancora nel 1936 – in un saggio apparso nel secondo numero della rivista turca *Capitolium*, in cui rielaborava una relazione svolta in occasione del IV Congresso dell'«Istituto di Studi Romani» – difendeva la tesi secondo cui:

La continuità unitaria del diritto romano, nelle sue due forme successive, del diritto propriamente imperiale, e di quello connesso alla Chiesa, che in Europa va sotto il nome di “diritto comune”, è una realtà storica e concettuale, che funzionò anche sul terreno dei rapporti tra diritti orientali, e deve perciò continuare a funzionare pure nel campo degli studi relativi⁶⁷.

A differenza di quello di Maroi, l'impianto di pensiero di Carusi, che peraltro negava al diritto consuetudinario ogni validità, se non per confermare l'esistenza di una immarcescibile matrice romano-classica⁶⁸, risuonava peraltro molto più vicino, nell'approccio, alla retorica fascista delle 'continuità di Roma' – su cui ha richiamato l'attenzione, con riguardo ad altri aspetti, anche Antonio Mantello⁶⁹ – rinverdate dalla recente proclamazione della rinascita dell'impero, «sui colli fatali di Roma», proprio nel maggio del 1936.

Una retorica che invece troviamo espressa, per esempio, nel testo dell'epigrafe fatta incidere nel 1940 da Cesare Maria De Vecchi – il quadrumviro della marcia su Roma divenuto dal dicembre 1936 governatore di Rodi e del *Possedimento* – a suggello dell'avvenuto restauro del palazzo del Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi. Un «antico castello, edificato dai Cavalieri di San Giovanni sopra inviolati baluardi romani», e rappresentato, nelle parole di De Vecchi, come

⁶⁷ CARUSI 1936, 196.

⁶⁸ CARUSI 1936, 199.

⁶⁹ MANTELLO 2009, 37-80.

... sede del governo, cittadella della fortezza,
difesa della civiltà occidentale,
del diritto e della religione di Roma.

Pur sorvolando in questa sede sulle distorsioni inerenti alla religione, vi era senz'altro, in questa rappresentazione della difesa della civiltà occidentale e del diritto di Roma, una semplificazione, se non addirittura una falsificazione, che rientrava nella strategia del Regime di rivendicare alla ricongiunzione con la romanità Rodi e le altre isole, «completando il loro distacco dal vicino Oriente ed accentuando sempre più profondamente il loro storico carattere di estremo baluardo della civiltà europea – che oggi è la civiltà di Mussolini – di fronte al mondo asiatico»⁷⁰; nella retorica del Regime della seconda metà degli anni Trenta, Rodi era dunque non una periferia coloniale, ma parte integrante dell'impero ormai risorto sui 'colli fatali' di Roma.

Vi è però che ai tempi dell'impero romano e poi ancora di Giustiniano e financo sotto il governo dei Cavalieri, Rodi era stata un'entità complessa, in cui il diritto si era venuto stratificando per vie molteplici: perché il diritto è un fenomeno umano, una cosa degli uomini, e – per dirla con un adagio famoso attribuito a Maurice Merleau-Ponty – 'il corso delle cose è sinuoso'. E di questo, studiosi che non fossero in malafede, oppure obnubilati dalle sirene del regime, non potevano non tenere conto. Soprattutto, poi, quelli che avevano maturato esperienze nella magistratura, soprattutto in quella coloniale: D'Amelio, Bertola, lo stesso Maroi. Per tutti loro l'unificazione del diritto privato, che passava anche attraverso la sistematizzazione delle consuetudini, era un obiettivo, un traguardo a cui ambire, non una premessa. E i loro studi sul *Possedimento* ne furono una non trascurabile dimostrazione.

⁷⁰ Così il governatore Cesare M. De Vecchi, Conte di Val Cismon, in una intervista rilasciata a G. Zanaboni per *Il Messaggero di Rodi* (ZANABONI 1937). Testo su cui richiama opportunamente l'attenzione TROILO 2021, 239.

Bibliografia

- ALPA 2012: G. ALPA, *Fulvio Maroi, avvocato e docente umanista*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche* n.s. 3, 2012, 85-102.
- ARANGIO-RUIZ 1935: V. ARANGIO-RUIZ, s.v. *Post, Albert Hermann*, in *Enciclopedia Italiana*, 28, Roma 1935, 93.
- ATZERI 2010: L. ATZERI, *La 'storia del diritto antico' e una lettera inedita di Paul Koschaker*, in *Iuris Antiqui Historia* 2, 2010, 191-222.
- AUGUSTI 2013: E. AUGUSTI, *Da Asmara a Tripoli (1899-1922): William Caffarel e l'amministrazione. della giustizia oltremare*, in G. DORE et alii (a cura di), *Governare l'Oltremare Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano*, Roma 2013, 87-102.
- BASCHERINI 2012: G. BASCHERINI, *La colonizzazione e il diritto costituzionale. Il contributo dell'esperienza coloniale alla costruzione del diritto pubblico italiano*, Napoli 2012.
- BERTOLA 1925: A. BERTOLA, *Diritto musulmano e successioni non musulmane e straniere nel Dodecaneso*, in *Gazette des Tribunaux mixtes d'Egypte* 177, juillet 1925, 175-182.
- BERTOLA (1925) 1927: A. BERTOLA, *Il regime dei culti in Turchia, I. Il regime giuridico dei culti nell'Impero ottomano* (Rodi 1925), Torino 1927.
- BERTOLA (1928-1931) 1967: A. BERTOLA, *Studi sopra il regime giuridico dei culti nelle isole italiane dell'Egeo* (1928 e 1931), ora in A. BERTOLA, *Scritti minori*, I, Torino 1967, 165-236.
- BERTOLA 1934: A. BERTOLA, *Un documento neo-greco sulle consuetudini ereditarie di Patmo*, in *Archivio "Vittorio Scialoja" per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane* 1.1, 1934, 72-77.
- BERTOLA 1939: A. BERTOLA, *Il regime dei culti nell'Africa italiana*, Bologna 1939.
- BOLLA 1924: G.G. BOLLA, *La raccolta nazionale delle consuetudini agrarie*, in *Atti della reale Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze*, V s., 21, 1924, 1-27.
- BOLLA 1930: G.G. BOLLA, *Per la raccolta delle consuetudini agrarie*, in *Lares* 1.1, 1930, 32-36.
- BONFANTE 1913: P. BONFANTE, *Recensione di E. CARUSI 1913*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 26, 1913, 287-288.
- BONFANTE 1917: P. BONFANTE, *Il metodo naturalistico nella storia del diritto. Prolusione al corso di Storia del diritto romano tenuta nell'Università di Roma il 20 gennaio 1917*, in *Rivista italiana di sociologia* 21, 1917, 53-72.

- BONINI 1973: R. BONINI, *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, Bologna 1973.
- BUTI 1928: V. BUTI, *Tradizioni, superstizioni e leggende delle popolazioni del Dodecanneso*, in *Rivista delle colonie italiane* 6, 1928, 13-34.
- CALZOLAIO 1999: E. CALZOLAIO, *Interessi e scopi della comparazione in Italia tra il primo e il secondo dopoguerra: l'esperienza dell'“Annuario di diritto comparato”*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1999, 207-218.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1997³: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, Roma 1997³.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2013: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. *Bonfante, Pietro*, in I. BIROCCHI *et alii* (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, 292-295.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2022: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La romanistica italiana e le leggi razziali*, in A. GALLO *et alii* (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla normativa razziale (1938-1945)*, Palermo 2022, 141-158.
- CARUSI 1913: E. CARUSI, *Sui rapporti tra il diritto romano e il diritto musulmano*, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze, VII Riunione (Siena, settembre 1913)*, Roma 1913, 1-36 (estr. con imp. autonoma).
- CARUSI 1916: E. CARUSI, *Gli studi dei diritti orientali mediterranei di fronte alla scienza del diritto ed alla politica coloniale*, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze, VIII Riunione (Roma, marzo 1916)*, Roma 1916, 1-48 (estr. con imp. autonoma).
- CARUSI 1917: E. CARUSI, *Il problema del diritto comparato sotto l'aspetto scientifico, legislativo e coloniale*, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze, IX Riunione (Milano-Torino, 1917)*, Roma 1917, 1-108 (estr. con imp. autonoma).
- CARUSI 1919: E. CARUSI, *I problemi di cultura nei rapporti della espansione in Italia e in Africa*, in *Atti del Convegno nazionale coloniale per il dopoguerra delle colonie (Roma, 15-18 gennaio 1919)*, Roma 1919, 1-26 (estr. con imp. autonoma).
- CARUSI 1920: E. CARUSI, *Per una scienza giuridica orientalistica*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche* 64, 1920, 125-146.
- CARUSI 1925: E. CARUSI, *Diritto e filologia (risposta di un giurista alle critiche di un filologo)*, Bologna 1925.
- CARUSI 1929: E. CARUSI, *Folkloristica giuridica e storia del diritto*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 2, 1929, 129-151.
- CARUSI 1936: E. CARUSI, *Diritto romano e diritti orientali (Problemi di sostanza e di metodo)*, in *Capitolium* 2, 1936, 1-26 (estr. con impaginazione autonoma).

- CASCIONE 2009: C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, in M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI (a cura di), *Diritto romano e sistemi totalitari nel '900 europeo. Atti del Seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006)*, Trento 2009, 3-51.
- CAVAZZA 1987: S. CAVAZZA, *La «Rivista di diritto agrario»*, in *Rivista di Storia Contemporanea* 16.2, 1987, 301-321.
- CIANFEROTTI 1984: G. CIANFEROTTI, *Giuristi e mondo accademico di fronte all'impresa di Tripoli*, Milano 1984.
- CLEMENTE 1986: V. CLEMENTE, s.v. *D'Amelio, Mariano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 32, Roma 1986, 310-314.
- COSTATO 2013: L. COSTATO, s.v. *Maroi, Fulvio*, in I. BIROCCHI *et alii* (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna 2013, 1281-1283.
- D'AMELIO 1910: M. D'AMELIO, *La giurisprudenza etnologica e la revisione della teoria della consuetudine*, in *Rivista di diritto pubblico* 2, 1910, 37-45.
- DE FRANCISCI 1921a: P. DE FRANCISCI, *La scienza del diritto comparato secondo recenti dottrine. Note critiche*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto* 1, 1921, 233-249.
- DE FRANCISCI 1921b: P. DE FRANCISCI, *I diritti orientali mediterranei e la loro supposta derivazione comune*, in *Rivista Italiana di Sociologia* 25, 1921, 1-32.
- DE FRANCISCI 1922: P. DE FRANCISCI, *Ancora dei diritti orientali mediterranei e dei loro rapporti*, in *Archivio Giuridico* 88, 1922, 26-63.
- DE FRANCISCI 1934: P. DE FRANCISCI, *Premessa*, in *Archivio "Vittorio Scialoja" per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane* 1.1, 1934, 3.
- DE SANCTIS (1931) 1972: G. DE SANCTIS, *Recensione di F. MAROI 1930 (1931)*, ora in G. DE SANCTIS, *Scritti minori*, a cura di A. FERRABINO, S. ACCAME, VI.2, Roma 1972, 811.
- DELOGU 1886: P. DELOGU, *Agli studiosi di diritto*, in *Antologia Giuridica* 1.6, 1886, 446-448.
- DOUMANIS 2003: N. DOUMANIS, *Una faccia, una razza. Le colonie italiane nell'Egeo*, a cura di N. LABANCA, Bologna 2003.
- ERTOLA 2022: E. ERTOLA, *Il colonialismo degli italiani. Storia di un'ideologia*, Roma 2022.
- FELICI 2016: M. FELICI, *Aspetti giuridici del colonialismo romano tra passato remoto e passato prossimo*, in G. BASCHERINI, G. RUOCCO (a cura di), *Lontano vicino. Metropoli e colonie nella costruzione dello stato nazionale italiano*, Napoli 2016, 83-110.

- FILIPPI 2021: F. FILIPPI, *Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismo e amnesie*, Torino 2021.
- FIORI 2014: A. FIORI, *Le prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di Giurisprudenza (1871-1922)*, in M. CARAVALE, F.L. SIGISMONDI (a cura di), *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, Napoli 2014, 441-468.
- GALGANO 1926: S. GALGANO, *Per un Istituto di studi legislativi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto* 6, 1926, 10-32.
- GIORGI 2010: C. GIORGI, *Magistrati d'oltremare*, in *Studi Storici* 51, 2010, 855-879.
- GRONDONA 2020: M. GRONDONA, *Il diritto comparato e la comparazione giuridica tra internazionalismo e nazionalismo: premesse per una discussione*, in I. BIROCCHI, G. CHIODI, M. GRONDONA (a cura di), *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta*, Roma 2022, 369-448.
- LABANCA 2002: N. LABANCA, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna 2002.
- LAMBERT 1903: É. LAMBERT, *La fonction du droit civil comparé*, Paris 1903.
- LAMBERTI 2018: F. LAMBERTI, *Pietro Bonfante e la costruzione di una 'scienza romanistica' italiana*, in *Legal Roots on line* 2018, 1-30.
- LEVI 1913: A. LEVI, *Contributi della Società di Etnografia Italiana allo studio del diritto e della coscienza giuridica popolare*, in *Lares* 2, 1913, 51-79.
- LEVI 1931: A. LEVI, *Recensione di F. MAROI 1930*, in *Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie* 24, 1931, 387-389.
- LOMBARDI SATRIANI 1994: L.M. LOMBARDI SATRIANI, *La rimozione del diritto*, in A. COLAJANNI *et alii* (a cura di), *Gli argonauti. L'antropologia e la società italiana*, Roma 1994, 45-66.
- MANTELLA 2009: A. MANTELLO, *Le continuità di Roma*, in F. LAMBERTI (a cura di), *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, Lecce 2009, 37-80.
- MARGETI 2008: L. MARGETI, *La regola paterna paternis nell'Istria medievale*, in *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno* 38, 2008, 115-125.
- MAROI 1925: F. MAROI, *Costumanze giuridiche popolari. Prolusione ad un corso libero di Istituzioni di diritto civile nella R. Università di Roma*, 29 gennaio 1925, Roma 1925.
- MAROI (1926) 1956a: F. MAROI, *Per una raccolta di usi giuridici popolari*, ora in F. MAROI, *Scritti giuridici*, I, Milano 1956, 577-595.
- MAROI (1927) 1956b: F. MAROI, *La raccolta degli usi giuridici in Grecia*, ora in F. MAROI, *Scritti giuridici*, I, Milano 1956, 597-600.
- MAROI 1930: F. MAROI, *Tendenze antiche e recenti verso l'unificazione internazionale del diritto privato*, estratto con imp. auton. da *Rivista internazionale di filosofia del diritto* 10.2, Roma 1930.

- MAROI 1934: F. MAROI, *L'antico diritto consuetudinario rumeno*, in *Archivio "Vittorio Scialoja" per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane* 1.1, 1934, 42-53.
- MAROI 1937: F. MAROI, *I diritti consuetudinari delle genti etiopiche e il diritto coloniale italiano*, in *Archivio "Vittorio Scialoja" per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane* 4.1-2, 3-20.
- MAROI (1939) 1956c: F. MAROI, *Tracce di diritto bizantino nelle consuetudini delle isole italiane dell'Egeo* (1939), ora in F. MAROI, *Scritti giuridici*, I, Milano 1956, 529-537.
- MAROTTA 2015: V. MAROTTA, «Mazziniano in politica estera e prussiano in interna». *Note brevi sulle idee politiche di Pietro Bonfante*, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, 267-288.
- MARTONE 2002: L. MARTONE, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli 2002.
- MASI DORIA 2022: C. MASI DORIA, *Il diritto agrario romano. Spunti in tema di origini di una disciplina giuridica moderna, regolamentazione antica dell'agricoltura e mito (anche fascista) di Roma*, in P. BUONGIORNO, A. GALLO, L. MECELLA (a cura di), *Segmenti della ricerca antichitistica e giusantichistica negli anni Trenta*, II, Napoli 2022, 553-578.
- MAZZACANE 2006: A. MAZZACANE (a cura di), *Oltremare. Diritto e istituzioni dal colonialismo all'età postcoloniale*, Napoli 2006.
- MAZZOLA 2013: R. MAZZOLA, s.v. *Bertola, Arnaldo*, in I. BIROCCHI *et alii* (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, 236-237.
- MICHAILIDIS NOVAROS 1926: Μ.Φ. Μιχαηλίδης Νοβάρος, *Νομικά ἔθιμα τῆς νήσου Καρπάθου, τῆς Δωδεκανήσου κλπ.*, Ἀθήναι 1926.
- MINALE 2022: V.M. MINALE, *La bizantinistica giuridica tra le due guerre mondiali e il riavvio del dibattito sul Nómos georgikós*, in P. BUONGIORNO, A. GALLO, L. MECELLA (a cura di), *Segmenti della ricerca antichitistica e giusantichistica negli anni Trenta*, II, Napoli 2022, 747-796.
- MITTEIS 1917: L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte und römisches Rechtsstudium*, in *Mitteil. des Vereins der Freunde des Humanistischen Gymnasiums Wien*, 1918, 56-76.
- MOSCATI 2018: L. MOSCATI, *Al di là del Mediterraneo. Comparazione, modelli europei e diritti orientali nell'Istituto di Diritto romano della Sapienza*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'V. Scialoja'* 112, 2018, 81-108.
- NALLINO 1921: C.A. NALLINO, *Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali*, in *Rivista degli Studi Orientali* 9, 1921, 55-182.

- NALLINO 1925: C.A. NALLINO, *Recensione di E. CARUSI 1925*, in *Oriente moderno* 5.3, 1925, 157-169.
- NEGRI 1993: A. NEGRI, *Il giurista dell'area romanistica di fronte all'etnologia giuridica*, Milano 1993.
- PAPPOULIAS 1926: Δ. Παππούλιας, *Ἑλληνικῶν ἐθίμων περισυλλογή*, in *Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν*, τ. 1^{ος}, 1926, 94-102.
- PETRARCA 1985: V. PETRARCA, *Demologia e scienze umane. Interviste*, Napoli 1985.
- PIGNATARO 2011: L. PIGNATARO, *Il Dodecaneso italiano (1912-1947)*, I-III, Chieti 2011.
- PIRO, RANDAZZO 2019: I. PIRO, S. RANDAZZO (a cura di), *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, Padova 2019.
- POST 1906-1908: A.H. POST, *Giurisprudenza etnologica. Traduzione con prefazione e postille di P. BONFANTE, C. LONGO*, I-II, Milano 1906-1908.
- PRITSCH 1927: E. PRITSCH, *Rez. von E. CARUSI 1925*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 47, 1927, 446-455.
- SANGIULIANO 2005: SANGIULIANO [G. SANTANGELI], *Il caso "Faccetta nera"*, in *Studi romani* 53.1-2, 2005, 246-252.
- SANTUCCI 2022: G. SANTUCCI, *Eccessi della critica interpolazionistica e crisi del diritto romano: uno sguardo alle tendenze metodologiche nella romanistica degli anni Trenta*, in P. BUONGIORNO, A. GALLO, L. MECELLA (a cura di), *Segmenti della ricerca antichitistica e giusantichistica negli anni Trenta*, II, Napoli 2022, 519-552.
- SCIALOJA 1886: V. SCIALOJA, *Proposta di una raccolta di usi giuridici popolari*, in *Antologia giuridica* 1.6, 1886, 441-445.
- SCIALOJA (1909) 1933: V. SCIALOJA, *Relazione sul Codice civile per la colonia Eritrea (1909)*, ora in V. SCIALOJA, *Studi giuridici*, Roma 1933, 166-186.
- SCIALOJA 1918: V. SCIALOJA, *I problemi dello stato italiano nel dopoguerra*, Bologna 1918.
- SCODITTI 1956: L. SCODITTI, *Bibliografia di Giovanni Antonucci*, in *Studi Salentini* 2, 1956, 90-106.
- SORAVIA 2010: B. SORAVIA, *Carlo Alfonso Nallino (1872-1938). Lineamenti di una biografia intellettuale*, in *Studi magrebini* n.s. 8, 2010, 9-24.
- SORAVIA 2017: B. SORAVIA, s.v. *Santillana (de), David*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 90, Roma 2017.
- TALAMANCA 1988: M. TALAMANCA, *Un secolo di «Buletтино»*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'V. Scialoja'* 91, 1988, IX-CXLVII.
- TROIANOS 2015: S. TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*, traduzione a cura di P. BUONGIORNO, Torino 2015.
- TROILO 2021: S. TROILO, *Pietre d'oltremare. Scavare, conservare, immaginare l'impero (1899-1940)*, Bari-Roma 2021.

- VARVARO 2020: M. VARVARO (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, Palermo 2020.
- ZACHARIÄ VON LINGENTHAL 1892³: K.E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, Berlin 1892.
- ZANABONI 1937: G. ZANABONI, *L'estremo baluardo mediterraneo della civiltà europea: Rodi leggendaria e il ritorno di Roma nell'Egeo. Un'intervista col Governatore de Vecchi di Valcisman*, in *Il Messaggero di Rodi*, 27 marzo 1937.
- ΖΕΡΟΣ, ΖΕΡΟΣ 1931: Ι.Δ. ΖΕΡΟΣ, Π.Ι. ΖΕΡΟΣ, *Συλλογή τοπικῶν ἐλληνικῶν ἐθίμων (Απόσπασμα ἐκ τοῦ Ἡ' τόμου τοῦ Jus Graeco-Romanum)*, Ἀθήναι 1931.